

N° 413 / SENT. LAV.  
09

STUDIO LEGALE  
Avv. SAVERIO CREA  
Via F. Puccinotti, 61 - 50129 FIRENZE  
P. IVA 05526180483  
E-mail: avv\_saverio\_crea@tre.it

SENTENZA N. /200 LAV



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa R.G.L. 745/07, avente ad oggetto un ricorso ex art.442 c.p.c., promossa

da

B. e R. , in qualità di genitori di C. B. , difesi e rappresentati dall'Avv.Marcello Stanca e dall'Avv.Saverio Crea, ed elettivamente domiciliati in Busto Arsizio, via Mameli 13-15 presso lo studio dell'Avv.G.Macchi, giusta delega a margine del ricorso in forza di procura a margine del ricorso

- RICORRENTE

contro

MINISTERO della SALUTE, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia 1

CONVENUTO

- e

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Giancarlo Beraldo di Varese ed elettivamente domiciliata in Busto Arsizio via B.Cellini 22 presso lo studio dell'Avv.G Albè, giusta delega in calce al ricorso notificato

dall'Avv.Giancarlo Beraldo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.Giorgio Albè in Busto Arsizio, via Cellini n. 22 in virtù di procura in calce all'atto notificato di chiamata in causa del terzo

CONVENUTA

STUDIO LEGALE  
Avv. SAVERIO CREA  
Via F. Puccinotti, 61 - 50129 FIRENZE  
P. IVA 05526180483  
E-mail: avv\_saverio\_crea@tre.it

CONCLUSIONI: All'udienza di discussione i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente ricorso i genitori di C B hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute e l'ASL di Varese per sentirli condannare alla corresponsione in favore della figlia minore dell'indennizzo di cui alla Legge 210 del 25.2.1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.10.2003) e dell'assegno una tantum di cui alla legge 238/97 con decorrenza dalla data di manifestazione della lesione

Va preliminarmente affrontata la questione attinente al soggetto legittimato passivo.

La Suprema Corte, mutando un precedente indirizzo, ha di recente, ripetutamente, affermato come per tutte le istanze proposte ai sensi della L.210/92, qualunque sia l'epoca della domanda e qualunque sia la data in cui la medesima sia stata trasmessa dalle ASL al Ministero della salute, la titolarità del lato passivo del rapporto controverso spetta in ogni caso al Ministero (da ultimo si veda Cass.13.10.2009 n.21704 alla cui motivazioni integralmente ci si riporta).

Deve, pertanto, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'ASL convenuta.

Nel merito, per il riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/1992 è necessaria la contemporanea presenza di tre presupposti:

- a) l'esistenza di un nesso di causalità fra la somministrazione del vaccino e la menomazione irreversibile dell'integrità psico-fisica;
- b) l'ascrivibilità della lesione a una delle categorie di cui alla tab.A annessa al T.U. approvato con DPR 915/78 come sostituita dalla tab.A allegata al DPR 834/81
- c) la presentazione dell'istanza di indennizzo nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal momento in cui l'avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno;

STUDIO LEGALE  
 Avv. SAVERIO CREA  
 Via F. Puccinotti, 61 - 50129 FIRENZE  
 P. IVA 05526180483  
 E-mail: avv\_saverio\_crea@tre.it

Nel caso in esame non è contestata la sussistenza dell'infermità che affligge C. B., né la sua natura e ascrivibilità alla 1° categoria della Tabella A allegata al DPR034/81 e neppure la tempestiva presentazione della domanda in via amministrativa. La materia del contendere si incentra sulla sussistenza o meno del nesso di causalità (o con causalità) fra l'infermità e la vaccinazione antipolio somministrata a Cecilia. Il CTU incaricato ha confermato le conclusioni a cui era giunta la commissione medica che ha escluso la sussistenza di tale nesso eziologico.

Ritiene la scrivente di non poter condividere l'opinione negativa espressa dal CTU in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la patologia accertata e le vaccinazioni somministrate, in ragione delle considerazioni che seguono.

Già con le sentenze 21.4.1977 n.1476 e 13.5.1982 n.3013 la Cassazione aveva avuto occasione di puntualizzare come l'individuazione del rapporto di causalità che attiene ad un evento lesivo collegato all'esecuzione di terapie mediche o di interventi chirurgici deve essere effettuata, non solo con criteri giuridici, ma anche tenendo conto delle nozioni della patologia medica e della medicina legale, per cui la possibilità teorica di un margine inevitabile di relatività non può, di per sé sola invalidare un accertamento basato sulla corrispondenza di alcune affezioni a un determinato meccanismo causale, in assenza di qualsiasi altra causa patogena.

Inoltre si deve tener conto del fatto che in campo biopatologico, è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso causale fra un determinato antecedente e l'evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza, della concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinanti.

E' dato di esperienza comune, infine, come nella realtà medica non accade quasi mai che intervenga un'unica causa nella determinazione di una patologia, accade molto più spesso che il danno sia provocato dal verificarsi di una serie di concause,

*e poi di recente con la sent. 21/1/09 n. 632*

STUDIO LEGALE  
Avv. SAVERIO CREA  
Via F. Puccinotti, 61 - 50129 FIRENZE  
P. IVA 05526180483  
E-mail: avv\_saverio\_crea@tre.it

in altre parole nella eziologia delle malattie i fattori sono spesso plurimi.

Ritiene dunque la scrivente che sia sufficiente a provare la sussistenza del nesso eziologico una "ragionevole probabilità" unitamente alla mancanza di prova di altre (con)cause determinanti.

Nel caso in esame la perizia di parte ha analizzato la storia clinica di C. B. e, sulla scorta della connessione logica dei dati e delle conoscenze medico-biologiche più recenti ha elaborato un giudizio (di probabilità), in favore della sussistenza del nesso causale fra l'infermità e le vaccinazioni somministrate in data 16.12.1999 e le seguenti reazioni allergo-immunologiche post-vaccinali.

Tale giudizio è, a parere di questo giudice, condivisibile in quanto congruamente motivato e supportato da una letteratura scientifica. In particolare, il caso è stato valutato rispettando i dati obiettivi, i dati casistici, i dati statistico-epidemiologici e i dati sperimentali.

La malattia ha esordito immediatamente dopo la somministrazione dei vaccini del dicembre del 1999 con comparsa della perdita di equilibrio e regressione del linguaggio e ciò in una situazione antecedente di pieno benessere (criterio cronologico).

La malattia ha sede nell'encefalo dove l'azione del vaccino si è concentrata con meccanismo di tipo allergico-immunitario e la malattia si è manifestata in maniera sistemica, ma come conseguenza di un unico danno in una precisa sede il Sistema Nervoso Centrale (criterio topografico).

La grave entità delle manifestazioni che sono seguite si spiega con la funzione mediatrice che ha avuto il cervello (criterio di efficienza).

La somministrazione del vaccino in un soggetto predisposto ha scatenato immediatamente una encefalopatia allergo/immunitaria con le manifestazioni seguenti descritte. Ed infine non sono stati individuati altri fattori causali che abbiano giocato un ruolo nella genesi della malattia (criterio di esclusione).

Il quadro clinico si è aggravato in seguito alla ulteriore somministrazione vaccinale con Anti MMR del 15.6.2000, Anti

STUDIO LEGALE  
 Avv. SAVERIO CREA  
 Via F. Puccinotti, 61 - 50129 FIRENZE  
 P. IVA 05526180483  
 E-mail: avv\_saverio\_crea@tre.it

Haemophilus Influenzae tipo B del 22.2.200 e Anti Polio del 30.1.2001.

La domanda dei ricorrenti relativa all'indennizzo merita, pertanto, accoglimento.

All'importo capitale si aggiunge il pagamento di rivalutazione monetaria e di interessi legali ex art. 2 L.210/92.

Detta rivalutazione andrà applicata su entrambe le voci dell'indennizzo, giusto il disposto dell'art.2, commi 1 e 2 della legge 210/92 (in tal senso da ultimo Cass.16109/2007).

Non può invece essere accolta la domanda relativa all'assegno una tantum in quanto i ricorrenti non hanno dedotto (e quindi tantomeno provato) di aver espletato l'iter amministrativo previsto alla legge 229/05 e dal D.M. di attuazione.

La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.

La sentenza deve essere dichiarata esecutiva ex art.447 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa,

Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ASL;

Dichiara sussistente il diritto di C. B. a percepire l'indennizzo di cui alla legge 210/92 per le patologie della 1° categoria di cui alla Tabella A allegata al DPR 834/81 e conseguentemente condanna il Ministero della Salute a pagare in favore dei ricorrenti l'indennizzo previsto dall'art.2, comma 1, legge 210/1992 e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59 e successive modificazioni, a far data dall'1.11.2003, oltre rivalutazione su entrambe le voci dell'indennizzo, e interessi legali sino al soddisfo;

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di CTU liquidate dal Giudice.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.  
 Sentenza esecutiva.

Busto Arsizio, 2.12.2009

IL CANCELLIERE C1  
 Maddalena Molinari

Il Giudice  
 dott.ssa Franca Molinari

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO CANCELLERIA CIVILE
- 2 DIC. 2009
PERVENUTO - DEPOSITATO